

**BOZZA REGOLA TECNICA ATTIVITA'  
87 DELL'ALLEGATO AL D.M. 16/02/82**

EDIZIONE 19/02/08

# **ART .1**

## **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

*Progettazione, costruzione ed esercizio di attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq*

# ART. 2

## OBIETTIVI

*Le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in maniera tale da:*

- a) minimizzare le cause di incendio*
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti*
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali*
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui*
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo*
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza*

## **Art. 4**

# **APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE**

*Le disposizioni tecniche di cui al titolo II dell'allegato si applicano alle attività commerciali di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione (per la definizione di ristrutturazione edilizia vale quanto riportato all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/01).*

*Le sole misure di carattere gestionale di cui ai punti 5.3.1 e 10 dell'allegato si applicano anche alle attività commerciali esistenti.*

## **Art. 4**

# **APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE (*continua*)**

*Qualora gli interventi effettuati su attività esistenti comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita e/o aumenti di volume, le disposizioni previste per le nuove attività si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica e/o di ampliamento.*

## **Art. 4**

# **APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE (*continua*)**

*Per aumenti di volume superiori al 50% della volumetria esistente, l'intera attività deve essere adeguata alle disposizioni relative agli impianti di protezione attiva antincendio previsti per le nuove costruzioni.*

*In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su attività esistenti non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.*

## **Art. 4**

# **APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE (*continua*)**

*Le attività commerciali, in possesso di nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi della Legge 818/84, in corso di validità, devono essere adeguate alle disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto.*

*Non sussiste l'obbligo di adeguamento per le attività commerciali:*

*a) per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi*

*b) per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di modifica, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal Comando VV.F.*

# **DISPOSIZIONI SUL N.O.P.**

*Il D.M. 29/12/05 detta disposizioni per il superamento del N.O.P.*

*L'art. 3 prevede che i N.O.P. decadano entro tre anni dall'entrata in vigore del D.M.*



## **Art. 6**

# **DISPOSIZIONI FINALI**

*A partire dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate tutte le disposizioni di prevenzione incendi emanate al riguardo ed in particolare:*

- Circolare 75 del 03/07/67*
- Lettera Circolare prot. n. 5210/4118/4 del 17/02/75*

# ALLEGATO

# **TITOLO I**

## DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

# 1. - GENERALITA'

## 1.1 – Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

*Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/83 e s.m.i.*

*Valgono inoltre le seguenti definizioni:*

**a) corridoio cieco:** *idem altre norme*

**b) percorsi alternativi:** *da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano fra loro un angolo maggiore di 45°*

**c) scala di sicurezza esterna:** *idem altre norme*

# 1. - GENERALITA'

## 1.1 – Termini, definizioni e tolleranze dimensionali (*continua*)

*d) mall: strada interna, coperta, realizzata anche su più piani, ancorchè i piani possano realizzare un unico compartimento, su cui si affacciano varie attività commerciali e/o di servizio. Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari ad almeno  $\sqrt{7H}$ . Deve essere priva di ingombri che possono essere ostacolo per l'esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/mq anche per allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.*

# 1. - GENERALITA'

## 1.1 – Termini, definizioni e tolleranze dimensionali (*continua*)

*e) piano di riferimento: piano dal quale è possibile l'accostamento dei mezzi di soccorso*

*f) edifici di tipo isolato: edifici destinati esclusivamente ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni*

*g) edifici di tipo misto: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti*

# 1. - GENERALITA'

## 1.1 – Termini, definizioni e tolleranze dimensionali (*continua*)

*h) altezza: altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale*

*i) attività di vendita monopiano: struttura in cui le aree accessibili al pubblico sono ubicate su un unico livello fuori terra a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento; è ammesso che le aree adibite ad uffici e servizi, non accessibili al pubblico, siano organizzate su più livelli*

# **TITOLO II**

ATTIVITA' DI NUOVA COSTRUZIONE



## 2. - UBICAZIONE

### 2.1 – Generalità

*Le attività commerciali possono essere ubicate:*

*a) in edifici isolati dagli altri*

*b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti*

*c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa (qualora presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le stesse devono essere limitate a quelle dei punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 90, 91, 92, 94 e 95 del D.M.16/02/82)*

## 2. - UBICAZIONE

### 2.2 – Ubicazione ai piani interrati

*Le aree destinate al pubblico non possono essere ubicate oltre il primo piano interrato, fino alla quota di – 7,50 m rispetto al piano di riferimento.*

*Le predette aree devono disporre di uscite di sicurezza che immettono in luoghi sicuri dinamici adducenti direttamente all'esterno e devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua, ad eccezione delle attività commerciali aventi superficie di vendita fino a 1000 mq e con superficie del piano interrato inferiore a 400 mq e con carico di incendio specifico inferiore a 300 MJ/mq*

## 2. - UBICAZIONE

### 2.3 – Comunicazioni e separazioni

*Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività commerciali:*

- a) non devono comunicare con altre attività ad esse non pertinenti;*
- b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/82;*
- c) possono comunicare con le attività pertinenti soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/02/82 elencate al punto 2.1, lettera c) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi (la comunicazione con l'attività 43 è consentita tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con il successivo punto 3.1; la comunicazione con depositi pertinenti l'attività di vendita è consentita secondo quanto riportato al successivo punto 5.3.2).*

## 2. - UBICAZIONE

### 2.4 – Accesso all'area e accostamento autoscale

*Gli accessi all'area per gli automezzi dei Vigili del Fuoco devono avere i soliti requisiti previsti dalle altre norme di prevenzione incendi*

*Deve essere assicurata la possibilità di accostamento agli edifici delle autoscale dei Vigili del Fuoco in modo da poter raggiungere almeno un'apertura ad ogni piano*

*Quanto sopra non deve essere osservato per le attività fino a 1000 mq e di altezza non superiore a 15 m*

# 3. – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

## 3.1 – Resistenza al fuoco

*Gli elementi strutturali portanti e separanti dell'attività commerciale devono possedere i seguenti requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI:*

<i>caratteristiche dell'edificio</i>	<i>altezza</i>	<i>classe di resistenza al fuoco</i>	
		<i>con spegn. autom.</i>	<i>senza spegn. autom.</i>
<i>di tipo isolato</i>	$\leq 8\text{ m}$	30	45
	$> 8\text{ m} \leq 15\text{ m}$	45	60
	$> 15\text{ m}$	60	90
<i>di tipo misto</i>	$\leq 8\text{ m}$	45	60
	$> 8\text{ m} \leq 15\text{ m}$	60	90
	$> 15\text{ m}$	90	120

## 3. – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

### 3.1 – Resistenza al fuoco (*continua*)

*Per i piani interrati deve essere garantita in ogni caso una classe di resistenza al fuoco pari almeno a 90*

*Disposizioni particolari sono indicate per:*

- le coperture piane*
- le attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1000 mq, carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/mq ed inserite in edifici esistenti*
- le attività commerciali monopiano*

## **3. – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

### 3.2 – Reazione al fuoco

*I requisiti di reazione al fuoco previsti per i prodotti da costruzione delle attività commerciali sono simili a quelli richiesti in altre normative antincendi (DD.MM.).*

*Le pareti di separazione tra i vari negozi in una attività commerciale devono essere incombustibile.*

# 3. – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

## 3.3 – Compartimentazione

*Le attività commerciali devono essere suddivise in compartimenti antincendi, distribuiti sul medesimo livello o su più livelli, di superficie singola non superiore a 2500 mq, estendibile a:*

- a) 5.000 mq con impianto di spegnimento automatico (edificio di tipo misto)*
- b) 10.000 mq con impianto di spegnimento automatico (edificio adiacente ad altri edifici, ma con proprie strutture indipendenti e non sottostante ad altri edifici)*
- c) 15.000 mq con impianto di spegnimento automatico (edificio isolato lungo tutto il perimetro)*
- d) 30.000 mq con impianto di spegnimento automatico e sistema di smaltimento fumi conforme a punto 4.9, lettere b) o c) (edificio con non più di due piani fuori-terra e privo di piani interrati destinati alla vendita, isolato lungo tutto il perimetro e con squadra costituita da personale destinato esclusivamente alla lotta antincendi durante l'apertura al pubblico)*



# 3. – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

## 3.4 – Scale

*Le caratteristiche geometriche previste per le scale delle attività commerciali sono simili a quelli richiesti in altre normative antincendi (DD.MM.).*

*Le scale protette o a prova di fumo devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio da cui sia possibile allontanarsi liberamente*

*In attività commerciali di altezza superiore a 24 m, oppure di altezza superiore a 18 m in presenza di mall, le scale facenti parte del sistema di vie di esodo devono essere a prova di fumo o di sicurezza esterna*

## **3. – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

### 3.5 – Ascensori e rampe mobili

*Tutti gli ascensori che attraversano più compartimenti devono avere il vano corsa di tipo protetto congruo con le caratteristiche di cui al punto 3.1.*

*Nelle attività commerciali di altezza antincendio superiore a 24 m deve essere previsto almeno un ascensore antincendio.*

# 4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

## 4.1 – Densità di affollamento

### 1) *Attività commerciali al dettaglio*

#### *a) aree adibite alla vendita settore alimentare o misto:*

*- 0,4 persone/mq per attività con superficie di vendita fino a 2.500 mq*

*- 0,2 persone/mq per attività con superficie di vendita maggiore di 2.500 mq*

#### *b) aree adibite alla vendita settore non alimentare:*

*- 0,2 persone/mq*

#### *c) aree adibite ad uffici e servizi:*

*- persone dichiarate dal titolare + 20%*

## 4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

### 4.1 – Densità di affollamento (*continua*)

#### 2) *Attività commerciali all'ingrosso*

##### a) *aree adibite alla vendita:*

- *0,1 persone/mq*

##### b) *aree adibite ad uffici e servizi:*

- *persone dichiarate dal titolare + 20%*

3) *Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1.000 mq: 0,1 persone/mq*

## **4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA**

### 4.1 – Densità di affollamento (*continua*)

*Nei centri commerciali l'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole attività commerciali, applicando la densità di affollamento in funzione del settore di vendita (alimentare/misto o non alimentare) e considerando per le parti comuni frequentate dal pubblico una densità di affollamento non inferiore a 0,2 persone/mq.*

*Per le aree destinate a ristorazione si applica una densità di affollamento di 0,7 persone/mq, con la precisazione che, qualora l'affollamento risulti superiore a 200 persone, almeno la metà delle uscite di sicurezza deve immettere direttamente all'esterno dell'attività commerciale ovvero su luogo sicuro dinamico anche facente parte del sistema di vie di esodo dell'attività commerciale.*

## **4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA**

### 4.2 – Capacità di deflusso

*La capacità di deflusso non deve essere superiore ai seguenti valori:*

- a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento*
- b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento*
- c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento*

## **4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA**

### 4.3 – Lunghezza dei percorsi di esodo

*Il percorso per raggiungere un luogo sicuro non può essere superiore a 50 m, incrementabili a 60 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto dal punto 4.9, lettere b) o c).*

*I corridoi ciechi non possono avere una lunghezza superiore a 15 m.*

*Il percorso per raggiungere una scala di tipo protetto non può essere superiore a 30 m, incrementabili a 40 m in presenza di un sistema di smaltimento fumi realizzato secondo quanto previsto dal punto 4.9, lettere b) o c). Il percorso all'interno del vano scala protetto non deve essere computato ai fini della lunghezza massima ammessa.*

## **4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA**

### 4.3 – Lunghezza dei percorsi di esodo (*continua*)

*Nelle attività commerciali dove è prevista la realizzazione della mall, è consentito considerare ulteriori 40 m di percorso di esodo all'interno della mall per raggiungere una uscita su spazio scoperto.*

*Nelle zone comprendenti aree ed impianti a rischio specifico deve essere presente una viabilità di emergenza indipendente dai percorsi di esodo dell'attività commerciale.*



# 4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

4.4 – Sistemi di vie di uscita

4.5 – Caratteristiche delle vie di uscita

*I requisiti delle vie di uscita delle attività commerciali sono simili a quelli richiesti in altre normative antincendi (DD.MM.).*

*La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a 2 moduli (1,20 m).*

*Nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 1.000 mq è ammesso che le uscite abbiano ampiezza inferiore a 1,20 m (con un minimo di 0,90 m), purché conteggiante come un modulo.*

*Nelle attività commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 2.500 mq è ammesso che una percentuale non superiore al 50% delle uscite abbia larghezza inferiore a 1,20 m (con un minimo di 0,90 m), purché conteggiate come un modulo.*

*Le vie di esodo dall'area vendita non devono attraversare zone adibite a depositi e/o scarico merce.*

## **4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA**

### 4.6 – Larghezza totale delle vie d'uscita

*La larghezza totale delle uscite di ogni piano deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.*

*Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita verticali, che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.*

# 4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

## 4.8 – Numero di uscite

*Le uscite di ogni piano/compartimento frequentato dal pubblico non devono essere inferiori a due.*

*In corrispondenza delle barriere casse dovranno essere previsti passaggi per l'esodo di larghezza singola non inferiore a 1,2 m con un numero complessivo di moduli non inferiori a quello delle uscite di sicurezza esistenti davanti alla barriera casse.*

*In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi:*

- batteria da 1 a 5 casse: almeno un passaggio ad una delle estremità*
- batteria da 6 a 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità*
- batteria con più di 10 casse: almeno due passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi uno ogni 10 casse*

*I negozi specialistici con superficie aperta al pubblico non superiore a 600 mq e carico di incendio non superiore a 200 MJ/mq possono avere una unica uscita (di larghezza pari almeno a 1,20), purché il percorso massimo di esodo sia non superiore a 30 m.*

## **4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA**

### 4.9 – Sistema di smaltimento fumi naturale o meccanico

*Le aree adibite alla vendita devono prevedere un sistema di smaltimento dei fumi finalizzato a garantire una altezza libera da fumo pari ad almeno 2,0 m.*

*Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall'alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso.*

*Le mall di altezza superiore a 18 m dovranno presentare compartimentazioni fisse o mobili verso i vari piani dell'edificio.*

## 4. – MISURE PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

### 4.9 – Sistema di smaltimento fumi naturale o meccanico (*continua*)

*Possono essere previsti:*

*a) aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro (parte bassa e parte alta delle pareti perimetrali) e/o in copertura aventi superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta del compartimento. Le superfici di aerazione dovranno essere dotate di un sistema di apertura manuale o automatico degli infissi*

*b) sistema di evacuazione fumi e calore*

*c) sistema di controllo dei fumi meccanico tramite installazione di estrattori meccanici di fumo e ventilatori per l'immissione di aria*

## **5. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO**

### 5.3 – Spazi per depositi

#### 5.3.1 – Depositi di liquidi combustibili e infiammabili e di G.P.L.

*I depositi di liquidi infiammabili e combustibili devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore.*

*Il quantitativo complessivo in vendita di tali prodotti non deve essere superiore a 600 Kg; di questi il quantitativo di prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C non deve essere superiore a 200 kg.*

# 5. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

## 5.3 – Spazi per depositi

### 5.3.1 – Depositi di liquidi combustibili e infiammabili e di G.P.L. (continua)

*I depositi di G.P.L. devono essere ubicati in locali appositi rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi in vigore.*

*La vendita al pubblico di G.P.L. in piccoli recipienti del tipo da campeggio può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni:*

- a) i recipienti devono avere capacità singola non superiore a 5 kg*
- b) .....*
- c) .....*
- d) il quantitativo di g.p.l. complessivo in vendita deve essere inferiore a 75 kg*
- e) .....*

## **5. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO**

### 5.3 – Spazi per depositi

#### 5.3.2 – Depositi di merce varia e spazi di ricevimento merci

*E' consentito destinare a deposito di merci appositi spazi, anche non compartimentati, nell'ambito dell'area di vendita o in adiacenza alla stessa, di superficie non superiore a 200 mq e comunque non eccedenti il 20% della superficie di vendita (senza modificare il carico di incendio del compartimento).*

*Gli altri locali destinati a deposito e/o ricevimento delle merci devono essere adeguatamente compartimentati rispetto alle aree di vendita ed avere un sistema indipendente di vie di esodo.*



## 5. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

### 5.3 – Spazi per depositi

#### 5.3.2 – Depositi di merce varia e spazi di ricevimento merci (*continua*)

*E' consentita la comunicazione con le aree di vendita:*

- attraverso porte EI per i depositi di superficie fino a 500 mq*
- attraverso disimpegno con porte strutture almeno EI 60 per i depositi di superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq*
- attraverso filtri a prova di fumo per i depositi di superficie maggiore di 1.000 mq*
- attraverso filtri a prova di fumo per i depositi ubicati ai piani interrati (indipendentemente dalla superficie del deposito)*

*I depositi devono avere aerazione naturale pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta ovvero realizzata in conformità ai criteri stabiliti dal punto 4.9*

## 5. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

### 5.3 – Spazi per depositi

#### 5.3.2 – Depositi di merce varia e spazi di ricevimento merci (*continua*)

*I depositi aventi superficie superiore a 1.000 mq o carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.*

*I depositi aventi superficie superiore a 200 mq devono essere protetti con impianto idrico antincendi a naspi e/o idranti realizzato in conformità al livello 1 della norma di buona tecnica.*

*Non è consentito utilizzare come vie di esodo per le aree di vendita le zone di carico/scarico delle merci.*

## **5. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO**

### 5.3 – Spazi per depositi

#### 5.3.3 – Aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli e simili

*Le aree destinate alla ricarica accumulatori di carrelli elevatori e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, devono essere compartimentate tramite porte e strutture di tipo REI/EI 60, nonché devono essere dotate di aperture di aerazione pari ad almeno 1/30 della superficie in pianta realizzate anche tramite camini a tiraggio naturale.*

## **5. – AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO**

5.4 – Impianti di produzione calore

5.5 – Impianti di climatizzazione

*I requisiti dei suddetti impianti sono simili a quelli richiesti in altre normative antincendi (DD.MM.).*

## **6. – IMPIANTI ELETTRICI**

*I requisiti dei suddetti impianti sono simili a quelli richiesti in altre normative antincendi (DD.MM.).*

# 7. – MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

## 7.3.1 – Rete naspi e idranti

*Le attività commerciali devono essere dotate di apposita rete naspi/idranti da realizzarsi conformemente a quanto previsto dalla norma UNI 10779 (per quanto attiene la progettazione, l'installazione, il collaudo e l'esercizio).*

*I criteri di dimensionamento degli impianti antincendi sono di seguito definiti con riferimento alla norma UNI 10779:*

- superficie di vendita fino a 2.500 mq: livello 1*
- superficie di vendita tra 2.500 mq e 15.000 mq: livello 2*
- superficie di vendita superiore a 15.000 mq: livello 3*

## **7. – MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI**

### 7.3.1 – Rete naspi e idranti (*continua*)

*Le attività commerciali possono essere prive di impianti naspi/idranti qualora abbiano superficie di vendita superiore a 600 mq e carico di incendio non superiore a 100 MJ/mq.*

*Le attività commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 mq deve essere prevista anche la protezione esterna tramite idranti sopra o sotto suolo. L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore secondo la norma UNI 12845.*

# 7. – MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

## 7.3.2 – Impianto di spegnimento automatico

*Nelle strutture commerciali con superficie di vendita maggiore di 5.000 mq o con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/mq l'intera attività (depositi compresi) deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico da realizzarsi conformemente alle norme di buona tecnica. L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore secondo la norma UNI 12845.*

*Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto di spegnimento automatico deve essere ad acqua*

*Nelle aree adibite a depositi e servizi (non accessibili al pubblico) possono essere utilizzati agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.*



## **8. – IMPIANTI DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE ED ALLARME**

### 8.1 – Generalità

*Tutte le aree delle attività commerciali devono essere protette da impianto fisso di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, corredato anche di segnalatori del tipo a pulsante manuale distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.*

# 8. – IMPIANTI DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE ED ALLARME

## 8.2 – Caratteristiche

*La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rilevatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.*

*L'impianto di rilevazione deve consentire l'attivazione delle seguenti operazioni:*

- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione*
- eventuale trasmissione a distanza della segnalazione di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza*
- attivazione del sistema di controllo dei fumi*

## **8. – IMPIANTI DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE ED ALLARME**

### 8.3 – Sistemi di allarme

*Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonoro in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.*

*Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.*

## **9. – SEGNALETICA DI SICUREZZA**

*Le caratteristiche della segnaletica di sicurezza sono simili a quelle richieste in altre normative antincendi (DD.MM.).*

# 10. – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDI

*L'organizzazione e la gestione di sicurezza deve rispondere ai requisiti contenuti nel D.M. 10/03/98 e per i centri commerciali deve essere di tipo unitario.*

*Tutte le segnalazioni di allarme devono riferirsi ad un luogo presidiato durante l'orario di attività.*

*Al fine del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità delle attività commerciali.*

*Per le attività di superficie complessiva superiore a 20.000 mq il centro di gestione delle emergenze dovrà avere i seguenti requisiti:*

*- essere ubicato in apposito locale costituente compartimento antincendi e dotato di accesso diretto dall'esterno*

*- essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del Fuoco, nonché essere presidiato da personale all'uopo incaricato*